



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere
MARCO DELL'UTRI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
ANNA MOSCARINI	Consigliere - Rel.

\*RESPONSABILITA'  
CIVILE

Ud. 07/10/2022 CC  
Cron. *622*  
R.G.N. 25844/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 25844/2019 proposto da:

GIORGIO, ( JBALDO rappresentati e difesi  
dagli

1  
1

-ricorrenti -

contro

Giovanni, Quinto, Rossano;

- intimati -

nonchè contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SpA in persona dell'Amministratore  
Delegato e Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato DAVID GIUSEPPE APOLLONI ed effettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma Via Conca D'oro 285,  
pec: [davidgiuseppe.apolloni@avvocatiperugiapec.it](mailto:davidgiuseppe.apolloni@avvocatiperugiapec.it)

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 355/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2022 dal cons. ANNA MOSCARINI

**Rilevato che:**

Giorgio e Ubaldo figli di Olga convennero in giudizio Quinto fratello della madre, per contestargli la responsabilità dell'incidente occorso alla mentre si trovava presso la sua abitazione e per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali conseguenti al sinistro;

rappresentarono che la madre, mentre si trovava ospite nell'appartamento del fratello, nell'andare in bagno dalla sala da pranzo, era scivolata sul pavimento bagnato, appena lavato dalla cognata che non aveva segnalato la circostanza, era caduta rovinosamente in terra riportando la frattura del femore destro, era stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico e, pochi giorni dopo la dimissione dall'ospedale, era deceduta, il tutto in un arco temporale di 55 giorni tra la caduta ed il decesso;

Quinto nel costituirsi in giudizio chiamò in garanzia la Vittoria Assicurazioni, la quale sollevò alcune eccezioni preliminari e, nel merito, chiese il rigetto delle domande e, nel caso in cui fosse chiamata a rispondere per l'assicurato, chiese di essere tenuta nei soli limiti di operatività della garanzia;

il Tribunale adito assunse prove testimoniali e una CTU medico-legale per la quantificazione del danno e, all'esito, accolse la domanda condannando i convenuti a risarcire il danno biologico, nella misura del 18% per € 42.606,00, l'ITT di giorni 55 pari ad € 5.280 e il danno da perdita del rapporto parentale in favore di ciascuno dei figli, nell'ammontare stimato a titolo equitativo di € 40.000 ciascuno;

la compagnia di assicurazioni propose appello, contestando che gli attori non avessero provato il nesso causale tra la caduta e la morte della il vizio di motivazione, l'assenza di responsabilità dell'assicurato, l'inoperatività della polizza assicurativa, la errata interpretazione dell'elaborato peritale redatto nel giudizio di primo grado;

la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza n. 5355 del 5/6/2019, ha accolto l'appello ritenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente stimato sussistente il nesso causale tra la caduta ed il decesso, a causa dell'erronea lettura della CTU, atteso che il CTU ha ritenuto che l'ictus, da cui é conseguito il decesso, sia con maggiore probabilità da ricollegare alla pregressa condizione morbosa della defunta piuttosto che alla operazione al femore;

escluso il nesso causale la corte di merito ha liquidato il danno biologico nella misura della invalidità temporanea di 55 giorni, decorsi dalla caduta al decesso, nella misura di € 5.390,00, ed ha rigettato la domanda *iure proprio* da perdita del rapporto parentale per mancanza del nesso causale; conclusivamente ha condannato i convenuti a restituire le somme versate in eccedenza dalla compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado ed

ha integralmente compensato le spese del doppio grado del giudizio;

avverso la sentenza i                      hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;

ha resistito la Vittoria Assicurazioni SpA con controricorso;

**Considerato che:**

con il primo motivo – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 1218 e 2043 c.c. 40 e 41 c.p.c. – i ricorrenti denunziano la violazione, da parte del giudice del gravame, del principio della causalità adeguata di cui agli artt. 40 e 41 c.p.;

lamentano che, a fronte della corretta considerazione operata dal giudice di prime cure del "fatto che la signora      i abbia avuto un ictus dopo soli 14 giorni dalla frattura (il giorno dopo le dimissioni dall'ospedale!) e sia morta dopo 55 giorni dalla stessa frattura costituisce senza ombra di dubbio- se non una causa - certamente una concausa", rispondendo "a questione di logica, di comune esperienza" che "tra la frattura del sinistro di cui è causa ed il decesso della signora      sia "sicuramente configurabile un nesso di causalità o quanto meno un tipico rapporto di causalità multipla o concausata", la corte di merito è invero pervenuta all'adottata decisione "in espressa violazione della teoria della concausa così come introdotta nell'ordinamento dagli artt. 40 e 41 c.p. e poi recepita dalla giurisprudenza di codesta Suprema Corte e cristallizzata dalla pronuncia n. 581/2008 a Sezioni Unite che stabilisce detta teoria applicabile anche nei giudizi di risarcimento danni". Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato come risulti "evidente *ictu oculi* che tra la frattura del sinistro di cui é causa e il decesso della signora      è configurabile un nesso di causalità o quanto meno un tipico rapporto di causalità multipla

o concausata per il quale l' *obitus* altro non fu che la risultante di cause divenute efficaci agendo sinergicamente su di un organismo di 83 anni, sottoposto ad una lunga malattia, ad un'operazione di osteosintesi e ad un lungo periodo di immobilità post operatoria”;

lamentano che “a riprova della circostanza che, purtroppo, il CTU non ha ben compreso i fatti posti a base della vicenda di cui è causa vi è, tra l'altro, la circostanza che ha riconosciuto 60 giorni per inabilità temporanea assoluta, ulteriori 30 giorni per inabilità parziale al 75%, ulteriori 30 giorni per inabilità parziale al 50%, ulteriori 60 giorni per inabilità parziale al 25%. In totale quindi ben 240 giorni quando la Signora è morta solo dopo soli 55 giorni”;

il motivo è per quanto di ragione fondato e va accolto nei termini di seguito indicati; come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il nesso di causalità designa il derivare dell'evento dannoso dalla condotta colposa o dolosa (v. Cass., n. 3893/2016)

ovvero dalla cosa (v. Cass. n. 10812 del 2019) *la relazione causale di tipo "causa prima e questi altri" (cfr. Cass. n. 10812/2019).*  
questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha al riguardo

sottolineato che, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio della cd. causalità adeguata, in base al quale occorre dar rilievo, all'interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiano - alla stregua di una valutazione *ex ante*- del tutto inverosimili (v. Cass., 8/7/2010, n. 16123; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 576). Orbene risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che diversamente dal giudizio penale(per il quale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”), nel giudizio civile ai fini dell'accertamento del nesso di causalità trova invero applicazione il criterio del “più probabile che non” (cfr. Cass., 10/12/2019 n.

32124 e già Cass., S.U., 11/1/2008 n. 576), non potendo il giudice negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma dovendo stabilire quale tra esse sia "più probabile che non" in concreto e in relazione alle altre, e quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento (Cass., 6/7/2021 n. 19033);

si è ulteriormente precisato che l'adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del "più probabile che non") si delinea invero in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, sicché la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto (Cass., 21/7/2011 n. 15991). Né può d'altro canto trascurarsi che, come questa Corte ha del pari avuto più volte modo di sottolineare, in caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire, in base al principio del nesso di causalità specifica, non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e delle condotte nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato (Cass., S.U. 11/1/2008 n. 584, Cass., S.U. 11/1/2008 n. 582; Cfr. a tresì Cass., 27/4/2011 n. 9404, Cass., 29/8/2011 n. 17685; Cass., 19213 del 2015);

osservato che la tradizionale concezione della *causalità giuridica* come *regolarità statistica* del decorso causale ha ceduto al criterio della *consequenzialità scientifica* o della *credibilità razionale*, nell'avvertita necessità di non lasciare priva di ristoro l'ipotesi in cui l'evento lesivo sia conseguenza necessitata del fatto lesivo quand'anche statisticamente anomalo (v. Cass., n. 3893 del

2016) va posto in rilievo che (anche) le sezioni penali di questa Corte sono al riguardo pervenute a correttamente escludere che l'errore dei sanitari, in particolare nella prestazione di cure alla vittima di sinistro stradale, possa ritenersi causa autonoma ed indipendente idonea ad interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha provocato l'incidente e la successiva morte del ferito, posto che "nel caso di lesioni personali (nella specie provocate da incidente stradale) cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente - tale da interrompere il nesso causale ex art. 41, 2° co, c.p. -rispetto al comportamento dell'agente, perché questi, provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l'intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale"(Cass., pen., 16/3/2011 n. 22165; Cass., pen., 22/10/2013 n. 44763; Cass., pen. 11/7/2007 n. 39617). A tale stregua, il comportamento negligente o imperito dei medesimi costituisce "un atto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura" laddove ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale, conseguendone in tal caso, l'applicabilità dell'art. 41, co. 1 e non dell'art. 41, c. 2 c.p. (Cass., pen. 22/10/2013 n. 44763; Cass., pen., 18/3/2015 n. 17804; Cass., pen. 21/6/2013 n. 43168; Cass., pen. 19/2/2013 n. 10626 dep. 7/3/2013; Cass., pen. 30/1/2008 n. 13989 dep. 3/4/2008);

non potendo il giudice negare il nesso eziologico tra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma dovendo stabilire quale tra esse sia "più probabile che non " in

concreto ed in relazione alle altre, e quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento (Cass., n. 38076 del 2021, Cass., n. 19033 del 2021) si tratta allora di delineare i criteri valevoli a delimitare la giuridica rilevanza delle conseguenze dannose eziologicamente derivanti dal danno evento costituenti integrazione del rischio specifico posto in essere dalla condotta (dolosa) o colposa del debitore /danneggiante, che a tale stregua solo a carico del medesimo, e non anche sul creditore/danneggiato, debbono conseguentemente gravare;

orbene, in presenza di danni conseguenza (aggravamento/morte) costituenti effetto delle eccezionali condizioni personali del danneggiato (es. emofilia, cardiopatia, rara allergia), ovvero del fatto successivo del terzo e in particolare del medico (cura errata, errato intervento medico) non può invero pervenirsi a ridurre o escludere anche il relativo risarcimento in favore della vittima. Il danneggiato rimane infatti agli stessi specificamente esposto in conseguenza dell'antecedente causale determinato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante (come posto in rilievo anche da autorevole dottrina, che lo indica quale "danno diretto"), quest'ultimo dovendo pertanto risponderne (anche) sul piano risarcitorio (Cass., 21/8/2018 n. 20829, Cass., 20/11/2017 n. 27254, Cass., 29/2/2016 n. 3893, Cass., 372/2012 n. 1620, Cass., 21/7/2011 n. 15991). Nell'avvertita necessità di non lasciare priva di ristoro l'ipotesi in cui l'evento lesivo sia conseguenza necessitata del fatto lesivo quand'anche statisticamente anomalo, il criterio della prevedibilità dovendo tenersi invero distinto da quello della normalità delle conseguenze (Cass., 29/2/2016 n. 3893), si è da questa Corte sotto ulteriore profilo posto in rilievo doversi

procedere alla delimitazione della giuridica rilevanza delle conseguenze dannose eziologicamente derivanti dal danno evento costituenti integrazione del *rischio specifico* posto in essere dalla condotta (dolosa) o colposa del debitore/danneggiante, che a tale stregua solo a carico del medesimo, e non anche sul creditore/danneggiato, debbono conseguentemente gravare (Cass., 21/8/2018 n. 20829). Si è al riguardo affermato che gravano sul debitore/danneggiante, costituendo integrazione del *rischio specifico* posto in essere dalla sua antecedente condotta (dolosa o) colposa, le *conseguenze* costituenti effetto delle eccezionali condizioni personali del danneggiato (come del pari le conseguenze del fatto successivo del terzo);

in tali ipotesi non può invero pervenirsi a ridurre o escludere il relativo risarcimento in favore del danneggiato che rimane agli stessi specificamente esposto in conseguenza dell'antecedente causale determinato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante, quest'ultimo dovendo pertanto risponderne (anche) sul piano risarcitorio (Cass., n. 4298 del 2019; Cass., 21/8/2018 n. 20829, Cass., 21/7/2011 n. 15991);

ove sia possibile pervenire ad attribuire a tale antecedente una concorrente- seppure autonoma - incidenza causale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica del paziente/danneggiato, trattandosi di ipotesi di concorso di più cause efficienti nella determinazione del danno (Cfr. Cass., 3/3/2010 n. 7618, Cass., 9/11/2006 n. 23918, Cass., 9/4/2014 n. 8372, Cass., 11/5/2012 n. 7404) va invero escluso che possa farsene derivare l'automatica riduzione dell'ammontare risarcitorio dovuto alla vittima /danneggiato in proporzione del corrispondente grado percentuale di incidenza causale (cd. criterio

equitativo proporzionale del nesso causale, Cass., n. 10812 del 2019);

orbene nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. In particolare là dove ha del tutto apoditticamente ed illogicamente (con motivazione pertanto meramente e apodittica e pertanto inesistente) escluso la ricorrenza nella specie di un'ipotesi quantomeno di pluralità di cause produttive dell'evento dannoso e che la caduta e la conseguentemente necessitata operazione al femore abbiano potuto negativamente incidere sulla già precaria condizione di salute per "esiti di precedenti ictus all'emisfero destro", venendo più probabilmente che non a costituire l'antecedente specifico assurgente se non a causa sopravvenuta idonea a determinare in via autonoma ed esclusiva l'evento morte quantomeno a causa di aggravamento delle eccezionali condizioni personali della danneggiata (cfr. Cass., n. 3893 del 2016); nella ricostruzione del nesso causale sussistente tra la caduta e il decesso della la corte di merito, pur facendo formale applicazione del principio di causalità inteso quale criterio del "più probabile che non", ha ommesso di considerare la possibilità di cause possibili ed alternative nella produzione del danno-evento, non considerando quali conseguenze dannose fossero legate all'evento non da un rapporto di regolarità giuridica ma da una relazione di causalità specifica (Cass., n. 19213 del 29/9/2015; Vass., n. 17685 del 29/8/2011, Cass., n. 9404 del 27/4/2011; Cass., S.U. n. 584 dell'11/1/2008) in presenza di danni-conseguenza costituenti effetto della particolare condizione in cui si è trovato il danneggiato. In altri termini se, sul piano della causalità giuridica tradizionalmente intesa, poteva ritenersi lecito che la morte, in

base al criterio del più probabile che non, fosse da attribuire con verosimiglianza alle pregresse condizioni morbose della sotto il profilo della causalità specifica non poteva escludersi che la caduta avesse costituito una concausa dell'evento, tale che, se non si fosse verificata, l'evento morte non sarebbe accaduto o non sarebbe accaduto con le stesse modalità temporali ravvicinate rispetto al sinistro;

la sentenza, nella parte in cui ha del tutto omesso di considerare la possibilità di una concausa, deve, pertanto, essere cassata con rinvio della causa al giudice del merito per nuovo esame;

con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – per avere il giudice del gravame omesso di rilevare l'inammissibilità dell'appello perché formulato, in violazione dell'art. 345 c.p.c., su domande ed eccezioni nuove;

la corte del gravame, pur dando atto che la Vittoria Assicurazioni si era limitata a chiedere di non dover rispondere o di essere chiamata a rispondere nei limiti del contratto e del massimale di polizza, non ne avrebbe tratto le conseguenze in ordine all'inammissibilità dell'appello per novità della censura relativa alla contestazione del nesso causale;

il motivo è da disattendere perché non si può dedurre, quale omesso esame di fatto decisivo, un *error in procedendo*; in base al consolidato indirizzo di questa Corte "in materia di vizi "in procedendo", non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso

l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto" (Cass., 2, n. 21944 del 2/9/2019; Cass., 3, n. 22130 del 24/11/2004);

con il terzo motivo di ricorso – violazione dell'art. 345, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. i ricorrenti insistono sostanzialmente sulla censura di cui al precedente motivo, declinandola quale violazione di legge anziché quale vizio motivazionale. Affermano che la corte di merito avrebbe erroneamente omissa di valutare che, in assenza di specifica contestazione da parte del convenuto sulla ricostruzione del sinistro, di cui non vi è traccia né nella comparsa di costituzione e risposta né nei successivi atti difensivi del primo grado, i fatti dovevano essere ritenuti provati e l'eccezione sollevata in appello dalla compagnia circa la mancanza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il decesso doveva essere ritenuta inammissibile alla luce degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.;

il motivo è infondato;

la censura non è dedotta secondo quanto prescritto dalle S.U. per far valere la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. : "per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale

attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c." (Cass., S.U., n. 20867 del 30/9/2020).

con il quarto motivo di ricorso – violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – i ricorrenti denunziano che la sentenza d'appello ha violato il principio del giusto processo lasciando gli eredi privi di tutela nonostante il concorso del fatto umano e del fatto naturale nella produzione del danno;

con il quinto motivo – violazione dell'art. 91 c.p.c. ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – i ricorrenti contestano la compensazione delle spese disposta dal giudice del gravame, nonostante l'esito comunque vittorioso della causa;

il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti.

Conclusivamente il ricorso è accolto limitatamente al primo motivo, rigettati il secondo e il terzo, assorbiti il quarto e il quinto, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo, assorbiti il quarto e il quinto, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 7 ottobre 2022

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Dot. Simone Fantini*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 01 MAR. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Dot. Simone Fantini*

